

TI_GERICHTE 15.2001.66 vom 31. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.66

FR: TI_GERICHTE 15.2001.66 du 31 juillet 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.66 del 31 luglio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

E. 2

Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

E. 3

La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53).

E. 4

Nel caso di specie la segnalante ha censurato il *modus operandi* di _____, funzionario dell'UEF di Lugano nell'ambito della procedura esecutiva n. _____ promossa nei suoi confronti dalla _____ per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe contattato la creditrice fornendole informazioni in merito ad altre procedure esecutive pendenti nei suoi confronti.

E. 5

Orbene dall'interrogatorio del funzionario _____ è emerso che egli ha effettivamente contattato la creditrice, nella persona della dipendente _____, ma che tale comunicazione si è svolta nell'ambito della raccolta d'informazioni riguardanti una procedura esecutiva nei confronti di _____, gerente del _____ (cfr. verbale d'interrogatorio 11 aprile 2001 di _____, p. 2). Interrogata il 17 maggio 2001 _____ ha confermato di essere stata contattata da _____ in qualità di creditrice della _____ (verbale d'interrogatorio 17 maggio 2001 di _____, p. 2). Non ha per contro trovato riscontri l'affermazione della segnalante secondo cui _____ avrebbe informato la _____ in merito a procedure esecutive pendenti nei confronti della _____, società i cui amministratori sono gli stessi della _____. Inoltre da verifiche effettuate da questa Camera risulta che al momento del colloquio telefonico _____ e _____, il 21 marzo 2001, la _____ non aveva alcuna esecuzione pendente. Di conseguenza mal si comprende quale possa essere stato il danno d'immagine subito dalla segnalante.

E. 6

Le risultanze istruttorie hanno quindi dimostrato che i sospetti della segnalante in merito alla presunta violazione del segreto d'ufficio da parte di _____ sono infondati, essendo il contatto telefonico con la creditrice _____ avvenuto nell'ambito di una raccolta d'informazioni ex art. 91 LEF. Inoltre anche in relazione alle presunte informazioni fornite alla creditrice dal funzionario dell'UE di Lugano, non sono emersi elementi probatori in tal senso, essendo riscontrabile unicamente un eccesso di zelo nello svolgimento delle proprie mansioni di servizio. Tuttavia si invita _____ a voler assumere in futuro un atteggiamento più distaccato nei confronti sia del debitore che del creditore, limitandosi ad applicare correttamente la LEF ed evitando di esprimere valutazioni di carattere soggettivo nei confronti degli escussi.

E. 7

Di conseguenza visto l'esito dell'istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati rilevati atteggiamenti sanzionabili giusta l'art. 14 cpv.2 LEF nei confronti di _____, la segnalazione è da ritenere evasa.

E. 8

Alla segnalante _____, ancorché difetti la qualità di parte nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF
PRONUNCIA 1. La segnalazione/denuncia 27 marzo 2001 _____, è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti di _____, capo servizio presso l'UE di Lugano. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Comunicazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente
La segretaria